

STATUTO

CASA DEI NANETTI 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA CORSICA 3/B 3/F

Numero REA: SR - 152251

Codice fiscale: 01840840894

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

	-----STATUTO----- -----TITOLO I----- -----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA----- Art. 1 - E' costituita ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a", della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni la Società Cooperativa Sociale denominata "CASA DEI NANETTI 2 Società Cooperativa Sociale".----- Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Il superamento dei limiti di cui all'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto; i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.----- Art. 2 (sede) - La società ha sede nel comune di Siracusa.----- L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, filiali e agenzie senza stabile rappresentanza nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato. Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in un comune diverso da quello sopra indicato.----- Art. 3 (durata) - La cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, prima della scadenza, con deliberazione dell'assemblea; i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.----- -----TITOLO II----- -----SCOPO-OGGETTO----- Art. 4 (scopo) - La cooperativa, conformemente all'art. 1, comma 1, lettera "a" della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.----- La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.----- A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.----- La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
--	--	--

zi e può aderire ad una delle Associazioni di rappresentanza.-

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e, ricorrendone i presupposti, nell'apposito Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente.-----

Art. 5 (oggetto) - Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente nonché i requisiti e gli interessi dei soci come infra determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le attività sociali sancite dalla Costituzione Italiana. La cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi finalizzati, in via prioritaria, ma non esclusiva, a fornire risposte ai bisogni di soggetti con disagio psichico, disabili psichici, dimessi da ex ospedali psichiatrici, persone anziane, minori e immigrati mediante strutture e servizi rivolti alla loro riabilitazione e risocializzazione, avvalendosi della deroga alla legge 1939 n. 1815 prevista dall'articolo 10 della citata legge 381/1991 e successive modificazioni.-----

Con riferimento a questi obiettivi ed in coerenza con la natura prettamente relazionale delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi e strutture sociali.-----

A titolo esemplificativo e non tassativo, la cooperativa può svolgere le seguenti attività:-----

- gestione di asili nido, servizio mensa, ludoteca, babysitting, laboratori creativi artistici, di drammatizzazione, di musica e relative attività musicali, luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;-----
- attività psicomotorie e sportive interne alla scuola ed anche con strutture attrezzate convenzionate con la società;----
- l'organizzazione e la gestione di corsi di danza, animazione, attività ricreative, servizio pulmino anche per scuole di diversa destinazione;-----
- iniziative di laboratori con le famiglie, iniziative volte a promuovere la presenza dei genitori a scuola con i bambini dai due anni in su;-----
- attività di babysitter;-----
- attività di informatica per bambini portatori di handicap;--
- laboratori per la manipolazione della creta, laboratori di pittura e varie tecniche relative, laboratori con materiale strutturato, non strutturato e amorfo, da plasmare, laboratori per la riscoperta e rivalutazione dell'artigianato in tutte le sue manifestazioni;-----

- attività canore, attività di catechesi volte a stimolare lo spirito religioso dei bambini;-----

- uscite e visite guidate con e senza i genitori;-----

- attività di servizi compleanni e feste organizzate;-----

- attività di lingue straniere;-----

- consulenza genitoriale e sociale, servizi per famiglie, assistenza a bambini portatori di handicap, corsi di specializzazione ad indirizzo psico-pedagogico e sociale, progettualità a favore dell'infanzia;-----

- promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione, lo scambio di esperienza e l'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi;-----

- promuovere iniziative per la formazione culturale dei giovani e tutte quelle prestazioni educative particolarmente rispondenti alle esigenze dei tempi;-----

- svolgere attività di assistenza infermieristica, sanitaria, di telesoccorso e teleassistenza in favore di minori, inabili, anziani e donne in difficoltà;-----

- gestire residenze turistico-alberghiere a carattere sociale e strutture sanitarie in favore di minori, inabili, anziani e donne in difficoltà;-----

- gestire servizi residenziali (case di riposo, comunità alloggio) destinati ad accogliere minori, inabili ed anziani, affetti da incapacità di provvedere da sé, interamente o parzialmente, alle normali necessità della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza fisica o psichica, congenita o acquisita.-----

La prestazione di tutti quei servizi, interventi e prestazioni che fanno riferimento alla Legge Regionale n.22 del 1986:-----

1. L'organizzazione e la gestione di seminari, di stage di corsi di formazione e qualificazione professionali volti ad accrescere la professionalità dei partecipanti;-----

2. Lo svolgimento di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;-----

3. Lo svolgimento di un'attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.-----

Le suddette attività rivolte ai bambini potranno essere organizzate e svolte anche nei confronti degli anziani, donne in difficoltà, immigrati, portatori di handicap e comunque di tutti i soggetti svantaggiati. -----

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le provvidenze di natura contributiva e creditizia previste dalle norme regionali e nazionali.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.-----

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.-----

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.-----

E' in ogni caso vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 6 (soci) - Il numero dei soci e' illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.--

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività della società e che possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa stessa e contribuire attivamente al suo sviluppo.-----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.-----

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori ricevono un compenso di qualsiasi natura o entità;-----

2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 381/91 e successive modificazioni e integrazioni;-----

3) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti, comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----
Ai sensi dell'art. 2527, comma 2, del codice civile non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa. -----
Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----
Art. 7 - (categoria speciale di soci)-----
La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui al numero 1 del precedente articolo.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.-----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle indicate dal presente statuto:-----
a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento di diritti pari a quelli dei soci lavoratori.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di rigetto.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni previste per i soci lavoratori.-----

Art. 8 (domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:---

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;--

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;-----

d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore ne' superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;-----

e) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e ss. del presente statuto.-----

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.-----

Alla domanda dovranno essere allegati copia dello statuto vigente e l'estratto della eventuale deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato l'adesione.-----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.-----

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.-----

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.---

Art. 9 (obblighi del socio) - Fermi restandogli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;-----

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.-----

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte nonché per fallimento o liquidazione.-----

Art. 11 (recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti.-----

Il recesso ha effetto, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 12 (esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----

b) che risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico nonché rispetto a quelle derivanti dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento (indicato dai regolamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01) e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;-----

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.-----

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizioni al collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione che sarà inviata al socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.-----

Art.13 (liquidazione) - I soci receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della quota, eventualmente rivalutata, a norma del successivo art. 19, comma 4 lett. c), che avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, si è verificato ed in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.---
Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----
Art. 14 (morte del socio) - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla società.-----
In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3, del codice civile.-----
Gli eredi, ove provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui all'art.8 del presente statuto.-----
In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.13.-----
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune; in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----
Art.15 (termini di decadenza, limitazione al rimborso) - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.-----
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-

no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come

sopra.-----

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni, quantificati in modo incontestato, e da prestazioni mutualistiche fornite e ciò anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Art. 16 (responsabilità dei soci cessati) - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 17 (elementi costitutivi) - Il patrimonio della cooperativa e' costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista dalla legge.-----

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia al suo scioglimento.-----

Art. 18 (vincoli sulle quote e loro alienazione) - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo tutte le indicazioni in merito alle modalità ed ai termini del trasferimento nonché, con riferimento all'acquirente, le informazioni previste nel precedente art.8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei

soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire

socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale.-----

Art. 19 (bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. a), del codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve volontarie.-----

Art. 20 (ristorni) - L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-

-----TITOLO V-----

-----RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

Art. 21 (Organi sociali) - Sono organi della cooperativa:-----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;--

c) l'Organo di Controllo, se nominato.-----

Art. 22 (Assemblea) - Le decisioni dei soci sono assunte con metodo assembleare. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, o mediante fax o e-mail (in modo che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione, in base a specifica dichiarazione del destinatario, quale risultante dal libro dei soci) contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.-----
Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea) - L'Assemblea:-----
1) approva il bilancio e destina gli utili;-----
2) sceglie il sistema di amministrazione e nomina le relative cariche;-----
3) sceglie il sistema di controllo e nomina le relative cariche;-----
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai Sindaci;-----
5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
6) approva i regolamenti interni;-----
7) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;-----
8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.-----
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.-----
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 22.-----
L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta all'organo amministrativo da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.----
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----
Art. 24 (costituzione e quorum deliberativi) - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci a-

venti diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Art. 25 (Votazioni) - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Art. 26 (Voto) - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.-----

In Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora coi versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio sia esso persona fisica e/o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione ed, in sua assenza, dal vice presidente nonché, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 28 (Amministrazione) - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero.-----

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica fino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea oppure a tempo determinato secondo quanto sarà stabilito di volta in volta dai soci all'atto della nomina.---

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario.-----

Art. 29 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.-----

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.-----

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se esistenti.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.-----

Art. 31 (Integrazione del Consiglio) - Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.-----

Art. 32 (Compensi agli Amministratori) - Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.-----

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.-----

Art. 33 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.-----

L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali ed Amministratori.-----

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Art. 34 - (Organo di controllo)-----

L'assemblea può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore.-----

L'organo di controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.-----

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi stabiliti dalla legge.-----

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.-----

-----TITOLO VI-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 35 (Clausola arbitrale)-----

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente, con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.--

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità del socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;-----

c) le controversie di Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 36 (Arbitri e procedimento) - Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.-----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società fermo restando quanto disposto dall' art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzione dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

Art. 37 (Esecuzione della decisione) - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio,

quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione alla attività sociale.-----

-----TITOLO VII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 38 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);-----

- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 40 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:-----

a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) è vietato distribuire riserve tra i soci operatori;-----

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 42 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente statu-

to, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperati-
ve a mutualità prevalente.-----
Firmati: Campisi Giuseppe-----
Alessia Di Trapani notaio. Segue l'impronta del sigillo.-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale allegato
"A" al verbale di assemblea da me dott.ssa Alessia Di Trapani,
notaio in Siracusa, redatto in data 21 dicembre 2015, n. 9185
di repertorio e n. 5026 di raccolta, registrato a Noto il 24
dicembre 2015 al n. 12188 serie 1T, ai sensi dell'articolo 22
commi 1 - 2 e 3 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso del
Registro delle Imprese.-----
Siracusa 24 dicembre 2015-----